

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Giuseppe Febbo, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 22 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente della Soc. Novara Calcio SpA), GIANCARLO FROLA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Veveri, attualmente vice Presidente della Soc. ASD Cerano Calcio Ovest Tic.) E DELLE SOCIETA' NOVARA CALCIO SpA E ASD CERANO CALCIO OVEST TIC. (Società sorta a seguito di fusione con ASD Veveri) (nota n. 2033/637pf06-07/SP/ma del 17.1.2008)**

**(270) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO ACCORNERO (Presidente della Soc. Novara Calcio SpA), ROCCO PALMIERI (dirigente della Soc. Novara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' NOVARA CALCIO SpA (nota n. 3817/181pf07-08/SP/en del 31.3.2008)**

- Rilevato che a carico del Sig. Accornero e del Novara Calcio SpA risulta pendente altro procedimento disciplinare (nota 2033/637pf 06/07/SP/ma), per la cui discussione era stata fissata la riunione del 25.9.2008;
- tenuto conto dell'istanza formulata, in data 25.9.2008 (cfr. verbale riunione), dal difensore del Sig. Carlo Accornero e del Novara Calcio SpA in merito all'opportunità di riunire il predetto procedimento disciplinare a quello odierno, in ragione dell'evidente connessione oggettiva;
- tenuto conto, altresì, dell'adesione manifestata da parte della Procura Federale in ordine alla suddetta istanza (cfr. cit. verbale riunione);
- ritenuto, dunque, opportuno doversi disporre la riunione dei due procedimenti, ex art. 274 c.p.c., anche con riferimento alla posizione degli altri soggetti deferiti;
- letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 17 gennaio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di:
  - 1) Sig. Carlo Accornero e Sig. Giancarlo Frola, rispettivamente, Presidente del Novara Calcio SpA e, all'epoca dei fatti, Presidente della ASD Veveril (ora Vice Presidente della ASD Cerano Calcio Ovest Tic, sorta a seguito di fusione con l'ASD Veveri), per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, anche in relazione agli artt. 35 e 38, c. 1, Regolamento Settore Tecnico, per aver posto in essere comportamenti non regolamentari, così come descritti nella parte motiva dell'atto di deferimento;
  - 2) Novara Calcio SpA e ASD Cerano Calcio Ovest Tic, per la violazione di cui all'art. 2, c. 4, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai rispettivi dirigenti;
- letto, inoltre, il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 31 marzo 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di:

1) Sig. Carlo Accornero e Sig. Rocco Palmieri, rispettivamente, Presidente del Novara Calcio SpA e dirigente della medesima società sportiva, per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, anche in relazione agli artt. 35 e 38, c. 1, Regolamento Settore Tecnico, per aver posto in essere comportamenti non regolamentari, così come descritti nella parte motiva dell'atto di deferimento;

2) Novara Calcio SpA, per la violazione di cui all'art. 2, c. 4, CGS vigente all'epoca dei fatti, ora trasfuso nell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati;

- verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa C.D.N. in ordine al suddetto deferimento;

- osservato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Novara Calcio SpA ha proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS:

- per il Novara Calcio SpA, pena base € 2.500,00 di ammenda, ridotta, ai sensi dell'art. 23 CGS, nella misura definitiva dell'ammenda di € 1.800,00;

- considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

- visto l'art. 23, c. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, c. 1, CGS, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

- visto l'art. 23, c. 2, CGS secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua, dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Quanto al deferimento, rispettivamente, del Sig. Carlo Accornero, del Sig. Gianfranco Frola e, a titolo di responsabilità oggettiva, della ASD Cerano Calcio Ovest Tic, nonché del Sig. Rocco Palmieri, la CDN, in via ulteriore:

- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati, che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

a) mesi 2 di inibizione a carico del Sig. Carlo Accornero;

b) mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Gianfranco Frola;

c) mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Rocco Palmieri;

d) € 3.000,00 di ammenda a carico della ASD Cerano Calcio Ovest Tic.;

- osservato che l'invocata "estraneità" del Sig. Carlo Accornero ai fatti, in concreto identici, posti a fondamento dei due procedimenti disciplinari oggetto di riunione, non può costituire assunto condivisibile.

Infatti, la mancata attribuzione, in capo al Sig. Accornero, Presidente del CdA, di qualsivoglia delega o potere, non si rivela circostanza decisiva al fine di potersi escludere, proprio in virtù della qualità rivestita (sia pur, asseritamente, soltanto di natura istituzionale e di garanzia) e delle specifiche funzioni riservate all'organo presieduto, un suo diretto coinvolgimento nell'attività organizzativa e gestionale della società sportiva, anche con riferimento, pertanto, al settore giovanile.

Invero, l'interazione tra il CdA (tra i cui membri, appunto, va annoverato il Presidente) e i soggetti delegati all'esercizio di determinate attribuzioni, assume una funzione decisiva in ordine al corretto andamento della vita societaria; e ciò, nella misura in cui il CdA non solo, da un lato, determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe, ma anche, dall'altro, è deputato ad impartire direttive agli organi delegati, a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo sulla base delle informazioni ricevute, oltre che il

generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli organi delegati; organi delegati che, peraltro, devono riferire, periodicamente, al CdA (e al Collegio Sindacale) sul generale andamento della gestione.

Senza considerare, in via ulteriore, che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, per cui ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Peraltro, non risponde al vero la circostanza per cui esclusivamente il Sig. Palmieri fosse a conoscenza del tesseramento del Sig. Aldo Monza in forza all'ASD Veveri, se è vero, come è vero, che proprio il primo ha dichiarato, con riferimento al precedente procedimento disciplinare, riunito a quello odierno, di relazionare sulla sua attività al Sig. Sergio Borgo, Direttore Generale del Novara Calcio SpA, ovvero a uno dei due referenti (insieme con il Sig. Massimo Antonino Di Salvo) in ordine alla gestione del club piemontese, come risulta dal verbale del CdA del 14.11.2006.

Non è verosimile, dunque, che non via sia stata mai occasione di interfacciarsi con uno dei soggetti delegati ad occuparsi della gestione della società sportiva e, quindi, anche del settore giovanile, con la conseguente probabilità, se non certezza, di venire a conoscenza del tesseramento del Sig. Aldo Monza in forza ad altra società sportiva dilettantistica (ASD Veveri), di cui, peraltro, era Presidente uno dei consiglieri di amministrazione del Novara Calcio SpA, nominato in occasione della costituzione del nuovo CdA della società sportiva professionistica piemontese.

Ciò posto, emerge un comportamento indubbiamente colpevole tenuto dal deferito, sia in relazione al ruolo rivestito che alle attribuzioni riservate all'organo presieduto, per cui non può che discenderne la specifica responsabilità ex art. 1, c. 1., CGS di cui all'atto di deferimento;

- osservato che né il Sig. Frola, né il Sig. Palmieri hanno prodotto alcuno scritto difensivo;
- osservato, quanto al Sig. Frola, come non sia revocabile in dubbio il proprio comportamento colpevole in ordine alla violazione ascritta a suo carico.

Infatti, all'esito dell'attività istruttoria è emerso che proprio il Sig. Frola, all'epoca dei fatti, Presidente dell'ASD Veveril (nel contempo, anche dirigente del Novara Calcio SpA), venne coinvolto dal Sig. Venturini (già allenatore dell'ASD Veveri) nel progetto di rilancio del settore giovanile del Novara Calcio SpA (cfr. dichiarazione del Sig. Venturini).

Senza considerare, inoltre, che, in ordine al doppio incarico rivestito dal Sig. Venturini, era stato dato ampio risalto anche da parte degli organi di informazione (cfr. dichiarazione del Sig. Luca Porcu), di talché deve ragionevolmente escludersi che il Sig. Frola non abbia colpevolmente concorso alla causazione dei fatti che hanno originato la violazione ascritta a suo carico.

Dalla responsabilità del Sig. Frola, individuata nei termini di cui in precedenza, non può che discendere la responsabilità, a titolo oggettivo, dell'ASD Cerano Calcio Ovest Tic. di cui, all'esito della fusione con l'ASD Veveri, il Sig. Frola aveva assunto la carica di Vice Presidente;

- osservato, altresì, quanto al Sig. Palmieri, che questi, per sua stessa ammissione (dichiarazione rilasciata agli organi inquirenti in data 22.8.2007), era a conoscenza dell'attività svolta, in qualità di allenatore della squadra "Berretti", presso il Novara Calcio SpA, da parte del Sig. Aldo Monza, già tesserato in forza alla ASD Veveri (campionato di Eccellenza piemontese);

- ritenuta, dunque, pacifica la violazione disciplinare di cui all'art. 1, c. 1, CGS, perpetrata dal Sig. Palmieri, nonché, la conseguente responsabilità, a titolo oggettivo, che ne discende in capo al Novara Calcio SpA.

P.Q.M.

la C.D.N., dispone l'applicazione dell'ammenda di € 1.800,00 (milleottocento/00) a carico del Novara Calcio SpA;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta Società.

Per i motivi indicati, accoglie inoltre il deferimento a carico dei restanti deferiti ed infligge le seguenti sanzioni:

mesi 2 di inibizione a carico del Sig. Carlo Accornero;

mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Gianfranco Frola;

mesi 4 di inibizione a carico del Sig. Rocco Palmieri;

€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico dell'ASD Cerano Calcio Ovest Tic;

**(194) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SERGIO FORTUNATO (già Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl – per la stagione sportiva 2005/2006 ed attualmente dirigente della stessa), VINCENZO CAMPITELLI (Presidente della Soc. SSD Sapri Calcio SpA – oggi SSD Sapri Calcio Srl - per la stagione sportiva 2006/2007) E DELLA SOCIETA' SSD SAPRI CALCIO Srl (già SSD Sapri Calcio SpA) (nota n. 2594/257pf07-08/SP/en del 5.2.2008)**

- Letto il provvedimento, ritualmente notificato alle parti, mediante cui il Procuratore Federale, in data 5 febbraio 2008, ha disposto il deferimento nei confronti di:

1) Sig. Sergio Fortunato, all'epoca dei fatti, Presidente della SSD Sapri SpA (oggi SSD Sapri Calcio Srl), per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, C.G.S., in relazione all'art. 18 del C.U. n. 1 LND s.s. 2005/2006, per aver omesso di depositare, presso il Comitato di competenza, l'accordo economico intervenuto tra la società sportiva presieduta e l'allenatore, Sig. Claudio Amilcare, con riferimento alla s.s. 2005/2006;

2) Sig. Vincenzo Campitelli, Presidente della SSD Sapri Calcio SpA (oggi SSD Sapri Calcio Srl) nella s.s. 2006/07, per la violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, per aver affermato, in maniera non veritiera, di aver adempiuto integralmente gli obblighi di pagamento nei riguardi del Sig. Claudio Amilcare, con particolare riferimento al richiamato accordo economico;

3) SSD Sapri Calcio SpA (ora SSD Sapri Calcio Srl), a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati, come puntualmente descritte in seno all'atto di deferimento;

- verificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, CGS, la competenza funzionale di questa CDN in ordine al suddetto deferimento;

- esaminata la memoria difensiva prodotta dai deferiti e ascoltato il difensore di questi ultimi il quale, ribadendo quanto già esposto nell'atto, ha eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l'inammissibilità e l'improcedibilità del deferimento in questione, mentre, nel merito, in via principale, ha domandato l'integrale proscioglimento dei propri assistiti, in via subordinata, il contenimento delle eventuali sanzioni nel minimo edittale;

- ascoltato il rappresentante della Procura Federale, Avv. Liberati che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

a) mesi 3 di inibizione a carico del Sig. Sergio Fortunato;

b) mesi 6 di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Campitelli;

c) € 2.000,00 di ammenda a carico della SSD Sapri Calcio SpA (ora SSD Sapri Calcio Srl);

- osservato che l'eccezione formulata, in via preliminare e pregiudiziale, da parte del difensore dei deferiti, è accoglibile solo limitatamente alla contestazione mossa nei riguardi del Sig. Fortunato, atteso che, in effetti, la condotta da questi tenuta integra pacificamente gli estremi di una violazione "comunque connessa a irregolari pattuizioni economiche;

- rilevato, invece, che il comportamento oggetto di contestazione nei riguardi del Sig. Campitelli si rivela di diversa natura rispetto a quella invocata dalla difesa del deferito, di talché, in questo caso, non è invocabile la predetta eccezione. E ciò, in considerazione del fatto che le dichiarazioni in base alle quali il Sig. Campitelli avrebbe inteso intralciare, in qualche modo, la decisione del Collegio Arbitrale, non sono riconducibili ad una violazione disciplinare "comunque connessa ad una irregolare pattuizione economica". Al contrario, dette dichiarazioni integrano, più correttamente, gli estremi della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS, con riferimento alla lealtà processuale concretamente esigibile verso il Collegio giudicante. Atteso inoltre che appare davvero poco verosimile l'assunto per cui il Sig. Campitelli avrebbe ritenuto gli assegni emessi in data 30.6.2005 e 31.7.2005, in favore dell'allenatore, imputabili alla s.s. 2005/2006, a fronte di un accordo economico che il Sig. Claudio Amilcare aveva sottoscritto, per la s.s. 2005/2006, in data 1.9.2005, ovvero molto tempo dopo l'emissione dei due distinti titoli di credito e in seno al quale era stato espressamente previsto il pagamento di un premio di tesseramento di importo pari a € 7.500,00 mediante la corresponsione rateale di € 750,00 mensili, a far data dal 15.9.2005 sino a tutto il al 15.6.2006;

- rilevato, dunque, il comportamento posto colposamente in essere dal Sig. Campitelli, in palese violazione dell'art. 1, c. 1. C.G.S., nonché la conseguente responsabilità a carico della SSD Sapri Calcio Srl (già SSD Sapri Calcio SpA).

P.Q.M.

la C.D.N., in parziale accoglimento del deferimento, dichiara la prescrizione dell'infrazione disciplinare commessa dal Sig. Sergio Fortunato e dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

mesi 1 di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Campitelli;

€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della SSD Sapri Calcio SpA (ora SSD Sapri Calcio Srl).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 22 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(276) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO DONATO (Amministratore Unico della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA' FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 3466/466pf07-08/SP/en del 12.3.2008)**

**(277) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO DONATO (Amministratore Unico, all'epoca dei fatti, della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA' FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 3469/467pf07-08/SP/en del 12.3.2008)**

La Procura Federale con due distinti atti ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Tommaso Donato, quale amministratore unico della FC Igea Virtus Barcellona Srl e la Società FC Igea Virtus Barcellona Srl, contestando al primo la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in riferimento all'art. 38 comma 1 NOIF ed alla seconda la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta a motivo di quanto ascritto al proprio dirigente.

Entrambi i deferimenti si fondano sulla denuncia del Comitato Regionale Sicilia in merito all'utilizzo da parte della società FC Igea Virtus Barcellona, in gare disputate il 20.10.2007, di tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico ma non tesserati come tali dalla medesima Società.

Nei deferimenti si dava atto che i tecnici erano stati autonomamente deferiti innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 6 Regolamento Settore Tecnico.

I deferiti nulla hanno contro dedotto.

La Procura federale all'odierna riunione ha chiesto l'irrogazione complessiva di mesi sei di inibizione per il sig. Tommaso Donato e l'ammenda di € 2.500,00 per la Società FC Igea Virtus Barcellona Srl, unificate le due contestazioni dalla valutazione della continuazione.

Questa Commissione ritiene opportuna la riunione dei due deferimenti, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, stante inoltre la continuazione delle ipotesi contestate, riconducibili ad un unico disegno.

Tanto esposto, i fatti risultano documentalmente provati.

Sono state altresì acquisite al presente procedimento le decisioni della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, assunte il 16 maggio 2008, di squalifica di mesi due a carico del sig. Giosuè Gitto e del sig. Giuseppe Spada per violazione dell'art. 35 comma 1 Regolamento Settore Tecnico in relazione all'art. 38 comma 1 NOIF.

Per cui i deferimenti riuniti devono essere accolti.

Quanto alla sanzione, ritenuta la già evidenziata continuazione tra i fatti contestati ed equa la sanzione base di mesi due di inibizione per il Donato e € 1.000,00 di ammenda per la Società, eleva la sanzione indicata rispettivamente di un mese di inibizione per il Donato e di € 500,00 per la continuazione.

P.Q.M.

infligge al sig. Tommaso Donato l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società FC Igea Virtus Barcellona Srl l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

**(267) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BUSI (allenatore in seconda della Soc. Rovigo Calcio Srl), GIAMPAOLO BRUTTOMESSO (dirigente accompagnatore della Soc. Rovigo Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' ROVIGO CALCIO Srl (nota n. 3901/250pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)**

### **1) Il deferimento**

Con provvedimento del 2.4.2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione

- il Sig. Busi Roberto, Allenatore in seconda della società Rovigo Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 7, CGS nonché,
- il Sig. Bruttomesso Giampaolo, Dirigente Accompagnatore della medesima società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 61 delle NOIF, nonché,
- la società Rovigo Calcio Srl per responsabilità ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS, per le condotte poste in essere dai predetti propri tesserati.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che in data 9.9.2007 il Sig. Busi Roberto, benché fosse stato squalificato per due gare effettive come risultante dal Comunicato Ufficiale LNSC n. 18/c del 04.9.2007, aveva trascorso tutto il secondo tempo della partita

Rovigo-Gubbio seduto su di una panchina posta all'interno del campo di gioco con mansioni di raccattapalle.

Ed ancora, nello stesso atto di deferimento veniva evidenziato che il Dirigente Accompagnatore della predetta società, Sig. Bruttomesso Giampaolo, aveva acconsentito al predetto Allenatore in seconda di accedere al campo di gioco durante il secondo tempo della predetta partita e di assistere alla stessa, benché lo stesso Sig. Busi Roberto risultasse squalificato.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive per il Sig. Busi Roberto, dell'inibizione per mesi 3 per il Sig. Bruttomesso Giampaolo e dell'ammenda di € 2.000,00 per la Società.

Per gli incolpati nessuno è comparso.

## **2) I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità del Sig. Busi Roberto, del Sig. Bruttomesso Giampaolo e della società Rovigo Calcio Srl in merito alla violazione contestata.

A tal proposito è opportuno ricordare che l'art. 22, comma 7 del CGS dispone che *"...I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi..."* mentre l'art. 61 delle NOIF dispone che *"...Prima dell'inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato..."*.

Ciò posto, va rilevato che lo stesso Sig. Busi Roberto, durante l'audizione effettuata dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, ha ammesso la violazione contestatagli, riferendo che *"...il secondo tempo invece l'ho guardato seduto su una panchina riservata ai raccattapalle che si trova alla sinistra di quella ufficiale. Dichiaro inoltre di avere indossato la pettorina occorrente..."*.

Pertanto non vi può essere alcun dubbio sul fatto che:

- lo stesso allenatore in seconda, benché risultasse squalificato, ha effettivamente assistito al secondo tempo della partita Rovigo-Gubbio seduto sulla panchina dei raccattapalle posta all'interno del recinto di gioco, indossando sinanche la relativa pettorina e che;
- il Dirigente Accompagnatore della medesima società – il quale peraltro è stato reticente nelle sue dichiarazioni rilasciate al Collaboratore dell'Ufficio Indagini riferendo di non ricordarsi della presenza nel recinto di gioco del suddetto allenatore in seconda – ha permesso al Sig. Busi Roberto, benché quest'ultimo risultasse squalificato, di assistere all'interno del recinto di gioco al secondo tempo della suddetta partita.

In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dagli incolpati integra senza ombra di dubbio alcuno le violazioni contestate e pertanto deve affermarsi la loro responsabilità, nonché quella della società FC Sangiuseppese ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo

**3) Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere alla società Rovigo Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), al Sig. Busi Roberto la sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive ed al Sig. Bruttomesso Giampaolo la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno).

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 22 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete